



COMUNE DI PIETRAPERZIA

*Via San Domenico, 5 - 94016 Pietraperzia (EN)
P.IVA: 00107080863 – Tel: 0934 403011
PEC: pietraperzia.protocollo@pec.it*

Allegato alla delibera C.C. n. __ del __/__/__

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA

Sommario

Art. 1 - Premessa.....	3
Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali.....	3
Art. 3 - <i>Definizioni</i>	4
Art. 4 - <i>Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza</i>	5
Art. 5 - <i>Caratteristiche tecniche dell'impianto</i>	7
Art. 6 - <i>Informazione</i>	9
Art. 7 - <i>Valutazione di impatto sulla protezione dei dati</i>	10
Art. 8 - <i>Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati</i>	10
Art. 9 - <i>Incarichi del Trattamento</i>	11
Art. 10 - <i>Collegamento con le Forze di Polizia</i>	12
Art. 11 - <i>Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati</i>	13
Art. 12 - <i>Partecipazione dei Privati alla Rete di Videosorveglianza</i>	14
Art. 13 - <i>Sicurezza dei dati</i>	14
Art. 14 - <i>Accesso ai dati</i>	15
Art. 15 - <i>Diritti dell'interessato</i>	16
Art. 16 - <i>Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale</i>	18
Art. 17 - <i>Provvedimenti attuativi</i>	18
Art. 18 - <i>Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali</i>	18
Art. 19 - <i>Pubblicità del Regolamento</i>	18
Art. 20 - <i>Norma di rinvio</i>	18
Art. 21 - <i>Entrata in vigore</i>	18

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premessa

La sicurezza rappresenta un diritto primario dei cittadini che deve essere garantito nelle sue più ampie manifestazioni. La realizzazione di un modello efficace di sicurezza richiede il concorso di azioni da parte di istituzioni pubbliche e private per dare risposte alle nuove richieste di sicurezza che provengono dalla comunità. Il contesto territoriale di riferimento è caratterizzato da una elevata numerosità di eventi criminosi, principalmente legati al danneggiamento e di vandalismo, commessi in vari punti del centro abitato, il cui monitoraggio puntuale non può essere validamente realizzato senza l'ausilio di strumenti di videoripresa dei luoghi di maggior concentrazione di tali fenomeni.

L'Amministrazione del Comune di Pietraperzia si è dotata di sistemi tecnici e strumenti tecnologici, come il Sistemi di Videosorveglianza Urbana, per la tutela del cittadino e del territorio, sistemi che possano consentire il loro collegamento in rete e che possano essere abilitati per la realizzazione di nuovi servizi in favore di cittadini e imprese, in una logica di fruizione fondata sull'implementazione di network presso le P.P.AA.

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto al trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Pietraperzia nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivo nel territorio del Comune di Pietraperzia.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGDP) relativo *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- Direttiva UE 2016/680 relativa *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati e l'uso, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante *“misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza*

sessuale nonché in tema di atti persecutori”.

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art. 5, RGPD e, in particolare:

Principio di liceità - Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all’art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità - In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. *minimizzazione dei dati*) di cui all’art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità - La raccolta e l’uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un’effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti efficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità - Ai sensi dell’art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *“bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”*

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **«dato personale»**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («**interessato**»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il ravvicinamento o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «**banca dati**», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuibili a una persona fisica identificata o identificabile;
- per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 4 -Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal:

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012.
- DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116 - Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (25G00128) (GU Serie Generale n.183 del 08-08-2025) con particolare riferimento alle norme che consentono l'utilizzo della videosorveglianza per l'accertamento e la repressione degli illeciti in materia di rifiuti;

Nella richiamata cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza del Comune di Pietraperzia è principalmente rivolto a garantire la **sicurezza urbana** che, l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il *“bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”*

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione, è finalizzato a:

- incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;*
- prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competente a procedere nei casi di commissione di reati;*
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;*
- al monitoraggio del traffico;*
- avere uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;*
- ad acquisire elementi probatori in favore di violazioni amministrative o penali;*
- ai sensi del Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, le telecamere possono essere utilizzate anche per l'accertamento e la documentazione di violazioni in materia ambientale, con particolare riguardo all'abbandono illecito di rifiuti, agli sversamenti non autorizzati e ad altre condotte pregiudizievoli per l'ambiente e la salute pubblica. Le immagini acquisite costituiscono fonte di prova ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.*
- monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei*

ri u ;

- i) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti .

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati , in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) e ss.mm.ii. per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati .

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini degradate, ingrandite o degradate non rilevanti , nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; a roverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

Nell'ambito della tutela ambientale il Comune, avvalendosi delle previsioni del Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, collabora con le Autorità di pubblica sicurezza, l'Arma dei Carabinieri e le Forze di Polizia Locale per l'utilizzo congiunto delle immagini ai fini di contrasto degli illeciti ambientali.

Le immagini possono essere trasmesse, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, agli organi competenti per lo svolgimento delle attività di indagine e di repressione dei reati ambientali.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 5 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere collegate alla sala operativa della Polizia Locale ubicata nell'edificio comunale in stanza accessibile in presenza del responsabile o del personale incaricato. Il sistema è a circuito chiuso, fisico e logico, ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche, se non attraverso terminali autorizzati e configurati attraverso l'accesso mediante sistemi di trasmissione crittografate quali ad esempio VPN (Virtual Private Network). In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all'art. 2 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Il sistema VDS in uso al Comando di Polizia Locale può prevedere apparecchi quali:

- **Telecamere** posizionate presso il territorio comunale la cui finalità è la prevenzione di atti criminosi quali attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica, monitorare le aree oggetto di deturpazione da parte dell'utenza al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" e dei poteri attribuiti al Sindaco in qualità di autorità locale;
- **Foto trappole e sistemi mobili di videosorveglianza** da posizionare in località difficilmente accessibili o sorvegliabili, al solo scopo di esempio in zone di campagna, strade interpoderali o aree urbane soggette a degrado. La finalità dell'utilizzo di tali sistemi di controllo è quella di monitorare le aree oggetto di deturpazione da parte dell'utenza laddove non è possibile farlo diversamente, ai fini sia dell'accertamento delle eventuali violazioni amministrative, sia ai fini della deterrenza alla prosecuzione di azioni di degrado da parte della cittadinanza e dell'utenza di passaggio;
- **Apparecchi per l'accertamento delle violazioni** delle norme di comportamento del Codice della Strada, (apparecchiature per la misurazione della velocità istantanea o media) che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, siano esse in postazione fisse o mobili, in presenza o meno dell'operatore. I sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti violazioni del codice della strada vanno obbligatoriamente segnalate da cartello/informativa anche in base alla disciplina di settore. L'utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedono per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese. La ripresa del veicolo non deve comprendere (o deve mascherare), per quanto possibile, la parte del video o della fotografia riguardante soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es. eventuali pedoni o altri utenti della strada). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo, ma l'interessato, ossia la persona eventualmente ritratta nelle immagini, può richiederne copia oppure esercitare il diritto di accesso ai propri dati (fermo restando che dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo);
- **Droni**, l'uso dei droni nella videosorveglianza sta diventando sempre più comune grazie ai numerosi vantaggi che offrono. Ecco alcuni dei principali motivi per cui verranno utilizzati :
 - Copertura Ampia: I droni possono sorvolare vaste aree in breve tempo, permettendo una sorveglianza più efficace rispetto alle telecamere fisse.
 - Accesso a Zone Difficili: Possono raggiungere luoghi inaccessibili o pericolosi per gli esseri umani, come aree montuose o zone colpite da disastri naturali.
 - Ispezioni Sicure: si possono effettuare ispezioni senza esporsi a rischi, garantendo la sicurezza degli operatori.
 - Raccolta Dati in Tempo Reale: I droni possono trasmettere video in diretta, consentendo una risposta immediata a situazioni critiche.
 - Flessibilità Operativa: Possono essere facilmente ridistribuiti per diverse missioni, adattandosi rapidamente alle esigenze di sorveglianza.

L'utilizzo dei droni può essere utile tra l'altro per l'individuazione e la verifica dei terreni agricoli che potenzialmente possono essere percorsi dal fuoco durante la stagione secca e/o di quelli discerpati; individuare eventuali discariche abusive; monitorare il traffico veicolare in caso di congestione; rilevare scene dei sinistri stradali; monitorare eventuali abusi edilizi.

- **Body cam** - Le body cam sono progettate per registrare sia video che audio, fornendo una documentazione visiva e sonora degli eventi. Questo è particolarmente utile in situazioni di emergenza o con i. La presenza di una body-cam può fungere da deterrente per comportamenti scorretti, da parte dei cittadini. Sapere di essere registrati può influenzare le azioni delle persone coinvolte. Le registrazioni possono essere utilizzate per verificare le procedure e le decisioni prese dagli agenti. Si precisa che le Body cam devono essere attivate solo in situazioni di concreto pericolo o emergenza, escludendo la registrazione in contesti non giustificati. Possono essere utilizzate in vari contesti, come le ispezioni nella sede delle attività produttive e in situazioni di lavoro ad alto rischio;

Per quanto riguarda gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili, questi vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine e non si possa fare ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e nel rispetto del principio di minimizzazione.

Art. 6 - Informazione

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine l'Ente utilizzerà lo stesso modello semplificato di informazione "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato nelle EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020 e di seguito richiamato:



L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente a lavoro in orario notturno. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

L'Ente, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 7 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Parimenti si procederà nei casi indicati dal Garante in cui, il trattamento di dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 8 - Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pietraperzia, nella persona del Sindaco pro tempore, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti e le misure di sicurezza da adottare.

La titolarità comprende:

- *la determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento;*
- *la responsabilità della sicurezza dei dati;*
- *la gestione del sistema e delle sue infrastrutture;*
- *la conservazione, cancellazione e accessibilità delle immagini.*

Il Responsabile del Comando della Polizia Locale è designato, mediante formale incarico del Titolare del Trattamento, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rileva a ravverso il sistema di videosorveglianza. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni. Le competenze proprie del Responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nel contratto ovvero nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua designazione. Il Responsabile interno del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, **in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali a dare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.** In questi casi, il Responsabile interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, RGPD.

Art. 9 - Incarichi del Trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto, nell'ambito degli addetti all'ufficio di Polizia Locale, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni. L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

Gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, gli incaricati devono:

- *per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;*

- *conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;*
- *mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;*
- *custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;*
- *evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati ;*
- *mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;*
- *conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;*
- *fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati , a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.*

Tra i soggetti designati quali incaricati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 10 - Collegamento con le Forze di Polizia

Il Comune può consentire il collegamento diretto o indiretto, in tempo reale o differito, del sistema di videosorveglianza con:

- *Forze di Polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza);*
- *Polizia Locale;*
- *altre Autorità di Pubblica Sicurezza formalmente autorizzate.*

Il collegamento è ammesso esclusivamente per finalità di:

- *tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;*
- *repressione e prevenzione dei reati ;*
- *controllo del territorio;*
- *supporto alle attività istituzionali previste dalla legge.*

Ogni collegamento deve essere regolato da un Protocollo d'Intesa o Accordo di contitolarità, ai sensi dell'art. 26 GDPR, ovvero, ove non ricorra la contitolarità, da un atto di autorizzazione all'accesso conforme alle norme vigenti, specificando:

- *ripartizione delle responsabilità;*
- *misure di sicurezza adottate da ciascun ente;*
- *modalità di esercizio dei diritti degli interessati.*

Con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa o Accordo di contitolarità, ai sensi dell'art. 26 GDPR, ciascun Titolare designa, con apposito provvedimento, il Responsabile autorizzato a trattare i dati, il quale è tenuto a vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative vigenti e delle istruzioni impartite dallo stesso Titolare.

I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente e formalmente specificati nel

provvedimento di designazione dell'incarico.

I responsabili designati da ciascun Conitolare cooperano per ogni esigenza finalizzata ad ottimizzare l'utilizzo congiunto del sistema di VSU.

I Conitolari o il Responsabile individuano ed autorizzano gli incaricati al trattamento, all'interno del proprio Settore, con provvedimento motivato, selezionando le figure preposte in funzione di esperienza, capacità e flessibilità e che siano idonee a fornire garanzia del totale rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza.

Gli incaricati sono istruiti in merito all'uso del sistema, alle disposizioni della normativa di riferimento ed ai contenuti del Protocollo d'Intesa o Accordo di contitolarietà.

Qualora le Forze di Polizia accedano ai dati solo per esigenze di ordine pubblico o attività istituzionale, senza determinare modalità o mezzi del trattamento, esse operano come terzi autorizzati, senza assumere ruoli di Conitolari o responsabili.

Le Forze di Polizia che accedano ai dati dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Pietraperzia si impegnano, nei limiti dei rispettivi ambiti di competenza e delle funzioni esercitate a:

- *Adeguare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 e di ogni altra disposizione normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;*
- *Adeguare e mantenere, anche in caso di utilizzo di nuove tecnologie, un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei a strumenti, mezzi digitali ed informatici;*
- *Collaborare per le valutazioni di impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali, nei casi e con le modalità previste di cui all'art.35 e ss del Regolamento UE 2016/679 e degli artt. 23 e 24 del D. Lgs 51/2018;*
- *Valutare l'adeguato livello di sicurezza, tenendo conto dei rischi di data breach, da intendersi quale violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito perdita, distruzione, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.*

Titolare del trattamento per la gestione di eventuali data breach è il Comune di Pietraperzia, che si attiene alla disciplina per la gestione della violazione dei dati. Con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa o Accordo di contitolarietà, ai sensi dell'art. 26 GDPR, ciascun contitolare si impegna pertanto a comunicare tempestivamente al Comune gli eventuali casi di data breach, per la valutazione congiunta di quanto verificatosi e per le eventuali comunicazioni al Garante ed agli interessati, secondo le procedure, modalità e tempistiche previste dalla normativa di settore.

Art. 11 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini degradate, ingrandite o degradate non rilevanti. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il Conitolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto a suo uso. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione, registrazione e visione ubicata nell'Ufficio Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate sui

disposti vi di archiviazione.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- *trattati in modo lecito e secondo correttezza;*
- *raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;*
- *raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.*

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite. In base al principio di responsabilizzazione, spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellata dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

Ai sensi dell'art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, nell'ambito dell'utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, *"la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione"*.

Decorso tale periodo, i dati registrati sono sovrascritti automaticamente oppure tramite accesso manuale con password da parte dei soggetti autorizzati.

Più precisamente, le immagini videoregistrate sono conservate:

- Per telecamere la cui finalità rientra nell'ambito dell'utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana il periodo ordinariamente non superiore a **sette giorni** successivi alla rilevazione (esclusivamente per immagini video acquisite Ai sensi dell'art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, nell'ambito dell'utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana), che possono essere estesi fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati. L'estensione dei tempi di conservazione, fino a 90 giorni, devono essere sostenute da specifiche ed evidenti esigenze investigative e di polizia giudiziaria nonché specifiche richieste da parte dell'Autorità prefettizia e giudiziaria, tenuto conto di eventuali ulteriori necessità di conservazione in caso di ricorsi;
- Per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale, dell'ambiente o le finalità diverse da quelle della sicurezza urbana (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale) per un periodo non superiore a **72 ore** successive alla rilevazione, fatte salve speciali e diverse esigenze debitamente documentate.
- Le immagini che possono costituire prova dei reati o che scaturiscono in un procedimento sanzionatorio di tipo amministrativo, potranno essere conservate fino alla conclusione del relativo procedimento.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati

cancella . In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti .

Art. 12 - Partecipazione dei Privati alla Rete di Videosorveglianza

Al fine di promuovere una collaborazione attiva tra cittadini e autorità, potenziando il sistema di videosorveglianza a beneficio della sicurezza collettiva, nel pieno rispetto dei diritti individuali è prevista la disponibilità volontaria dei sistemi di videosorveglianza da parte di cittadini e residenti.

I cittadini e i residenti, in possesso di propri sistemi di videosorveglianza (telecamere private), che riprendono aree pubbliche (strade, parchi e altre aree autonome ecc.) possono, su base volontaria e previa convenzione con l'autorità competente, mettere a disposizione della Polizia Giudiziaria le registrazioni e le immagini e le informazioni raccolte per supportare le indagini penali e gli accertamenti di illeciti amministrativi nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e finalità esclusivamente per finalità di pubblica sicurezza.

I cittadini che sceglieranno di mettere a disposizione le proprie videocamere saranno informati sulle finalità, le modalità di utilizzo dei dati e sui propri diritti in materia di protezione dei dati personali.

La convenzione potrà essere sempre revocata da parte del cittadino con comunicazione sottoscritta nelle forme di legge da inviare al Comune.

Art. 13 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11.

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) *la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;*
- b) *il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;*
- c) *la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.*

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) *per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 11, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;*
- b) *nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitati alla visione delle immagini;*
- c) *gli apparati di ripresa digitali connessi a rete informatica dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;*
- d) *la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano*

la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punto di ripresa dotata di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, WLAN e LTE).

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 14 - Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- *al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati del trattamento;*
- *alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);*
- *alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (previamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);*
- *all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 15. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti ai dati identificativi delle altre persone che eventualmente presenziano;*
- *ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.*

L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone che eventualmente presenziano non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- *la data e l'ora dell'accesso;*
- *l'identificazione del terzo autorizzato;*
- *i dati per i quali si è svolto l'accesso;*
- *gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;*
- *Le eventuali osservazioni dell'incaricato;*
- *La sottoscrizione del medesimo.*

Art. 15 - Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso ai dati personali registrati dal sistema di videosorveglianza del Comune conformemente agli articoli 15 e 20 del GDPR e alle disposizioni contenute

nel Regolamento sulla Videosorveglianza. Tuttavia, il diritto alla portabilità non è applicabile, in quanto il trattamento si basa sull'articolo 6(1)(e) del GDPR e non comporta il trasferimento di dati tra servizi diversi. Gli interessati possono esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento secondo le modalità da lui stesso individuate e comunicate agli interessati attraverso l'informativa predisposta. Il Titolare, qualora lo ritenga necessario, richiede l'eventuale intervento del Responsabile del trattamento; lo stesso avviene come indicato nel contratto di nomina, ad es. fornendo supporto nell'estrazione dei dati in formato strutturato.

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) *di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;*
- b) *ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;*
- c) *di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
- d) *di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGPD (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy") ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica.*

L'istanza per l'esercizio dei diritti, da parte dell'interessato, è presentata al DPO dell'Ente, ai sensi dell'art. 38 par.4 del GDPR ovvero al Responsabile del trattamento eventualmente individuato e può essere presentata mediante lettera raccomandata inoltrata all'indirizzo del Titolare ovvero posta certificata al protocollo dell'Ente come indicato nell'informativa pubblicata sul sito istituzionale. In caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- *il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;*
- *l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;*
- *gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;*
- *l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;*
- *l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;*
- *eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.*

Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Non potrà essere valutata positivamente la richiesta di un cittadino che, pur in presenza di un legittimo interesse di richiede l'accesso ad una importante mole di registrazione (come ad esempio diverse ore), contenuti dati personali di terzi coinvolti. Così come non può essere accolta positivamente l'istanza dell'interessato che richieda alla Pubblica Amministrazione che detiene i filmati, uno sforzo inammissibile in termine di elaborazione dei dati come ad esempio una impegnativa visione di filmati di lunga durata al fine di cercare l'evento di interesse, o ancora, una considerevole elaborazione del filmato mediante

o uscamen dei da personali di terzi.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati in cui vi riferi alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Qualora non sia possibile identificare l'interessato (o in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate) il designato – previa adeguata motivazione ed entro i termini di conservazione delle immagini – informerà l'interessato dell'impossibilità di dare seguito alla richiesta.

In caso di esito negativo all'istanza dell'interessato, quest'ultimo potrà rivolgersi al Garante della protezione dei dati personali per il reclamo, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Al fine di:

- *Non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;*
- *Non compromettere l'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;*
- *Proteggere la sicurezza pubblica;*
- *Proteggere la sicurezza nazionale;*

potranno essere adottate misure legislative intese a ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata.

Art. 16 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle previsioni che saranno contenute nel Decreto Legislativo di prossima emanazione recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 13, L. 163/2017.

Art. 17 - Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento.

Art. 18 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per errore o del trattamento di dati personali

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per errore o del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.

Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

Art. 19 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

Art. 20 - Norma di rinvio

Per tutto o quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti amministrativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Il presente regolamento abroga ogni e qualsivoglia disposizione regolamentare precedente.